



Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1992¹ sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ordinanza ESTI)

Ingresso

visti gli articoli 3, 3a, 3b e 21 numero 2 della legge del 24 giugno 1902² sugli impianti elettrici,

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «ASE» è sostituito con «Electrosuisse» e sono apportati i necessari adattamenti grammaticali.

² In tutta l'ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».

Art. 1 cpv. 2

² L'Ispettorato è un servizio speciale dell'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (Electrosuisse), con una propria contabilità. I dettagli

RS

¹ RS 734.24

² RS 734.0

sono regolati in una convenzione tra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ed Electrosuisse.

Art. 6 cpv. 1 e 3

¹ L'Ispettorato percepisce una tassa per le attività secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a–f.

³ Sono considerate spese:

- a. i costi di viaggio e di trasporto;
- b. le indennità ai testimoni;
- c. le tasse addebitate all'Ispettorato;
- d. i costi per prestazioni effettuate da terzi;
- e. i costi per l'acquisizione di documenti;
- f. le spese in contanti, quali i costi di trasmissione e comunicazione.

Art. 7 cpv. 5

⁵ L'Ispettorato può differire, ridurre o condonare la tassa se l'assoggettato è indigente o per altri motivi importanti.

Art. 7a Anticipo

¹ In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all'estero o in caso di ritardo nei pagamenti, l'Ispettorato può chiedere un anticipo fino all'ammontare presunto della tassa.

² L'Ispettorato stabilisce un termine per il versamento dell'anticipo.

³ Se l'anticipo non viene pagato entro il termine stabilito, l'Ispettorato fissa un termine supplementare nel breve periodo. Trascorso infruttuoso anche questo secondo termine, l'Ispettorato non entra nel merito della domanda.

Art. 9 cpv. 1

¹ Per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni ed autorizzazioni, l'emanazione di divieti e per altre disposizioni, l'Ispettorato preleva una tassa non superiore a 4000 franchi. A seconda del livello di funzione del personale che esegue il lavoro, la tariffa oraria ammonta a 95–250 franchi all'ora. L'ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che la decisione impone all'Ispettorato.

Art. 10 Altre attività

¹ Le tasse per altre attività dell'Ispettorato sono calcolate in base al tempo impiegato, a cui si aggiunge un supplemento sino al 20 per cento al massimo. La tassa, incluso il supplemento a seconda del livello di funzione del personale che esegue il lavoro, ammonta a 95–250 franchi all'ora.

² *Abrogato*

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

... 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr